

affronto

EMENDAMENTO

All’art. 2, il comma 2 è così sostituito:

“Il comma 10 dell’articolo 7 è così sostituito:

*‘Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per cento, dall’attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell’imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti dall’art. 2 della legge regionale 30 aprile 2018, n.16’.*

**Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.



CONDIZIONE ALL' ART. 5 del Ddl 70 /2018  
"modifico alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015"

ALLA LETTERA F) DEL COMMA 1 DELL'ART 5,  
LE PAROLE "ALL' ALBO REGIONALE" SONO SO-  
STITUITE DALLE PAROLE "ALL' ELENCO REGIONALE"

*Stefano* (PENTASUGUA)

*grazie*